



## IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24 bis che prevede l'istituzione della figura del tecnologo a tempo determinato al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca;
- VISTO:** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO:** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto università 2006-2009, del 16 ottobre 2008;
- RILEVATA:** la necessità di dotarsi di un regolamento di Ateneo per disciplinare le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti al tecnologo e le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo;
- VISTA:** la delibera del 9 marzo 2016, n. 44, con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del *regolamento per l'assunzione di tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010*;
- VISTA:** la delibera del 16 marzo 2017, n. 61, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo di regolamento in parola;

## DECRETA

### Art. 1

1. E' emanato il *regolamento per l'assunzione di tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010*, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella